

L.r. 23.12.2000 n. 30 – Richiesta di erezione a Comune autonomo della frazione Cassibile di Siracusa - Relazione istruttoria per l'autorizzazione alla consultazione referendaria ai sensi del D.P. 24.3.2003 n. 8.

Gli artt. 8 – 9 – 10 – 11 della l.r. 23.12.2000, n. 30 dettano disposizioni in materia di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni, individuando le fattispecie che possono originare le variazioni richiamate, i soggetti cui compete il potere di iniziativa del procedimento di variazione, le fasi ed il contenuto del procedimento istruttorio, nonché le procedure per la sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 8 della predetta norma, con D.P. 24.3.2003, n. 8 è stato emanato il Regolamento della consultazione referendaria prevista dal comma 1 dell'articolo in parola.

Il decreto presidenziale ha integrato la disposizione legislativa, individuando l'attività in testa a questo Dipartimento per quanto attiene l'azione di verifica della regolarità del procedimento istruttorio posto in essere, dai soggetti pubblici e/o privati, in merito alle fattispecie regolate dalla norma, finalizzata alla emanazione del decreto di autorizzazione della consultazione referendaria.

In applicazione di quanto previsto dall'impianto normativo riferito, il Presidente dell'Associazione pro Comune di Cassibile – Fontane Bianche, prof. Emanuele Baronetto, con nota prot. n. 5717 del 09/06/2005, ha inoltrato all'Amministrazione comunale di Siracusa il progetto di variazione territoriale per l'erezione a Comune Autonomo della frazione Cassibile di Siracusa, avviando il procedimento prescritto dalla norma sopra richiamata.

Esauriti gli adempimenti di competenza dell'amministrazione comunale di Siracusa, il Segretario Generale, congiuntamente al Presidente del Consiglio Comunale, con la nota prot. c.c. n. 4240 del 07.11.2005, ha trasmesso, a questo Dipartimento, il carteggio relativo al procedimento istruttorio attivato, comprensivo della deliberazione n. 246 del 19.09.2005 con la quale il Consiglio Comunale si è pronunciato contro la proposta di erezione a comune autonomo della frazione Cassibile, per il controllo di merito e di regolarità degli atti da parte di questo Dipartimento, al fine di autorizzare, con decreto dell'Assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e alle autonomie locali, il referendum previsto, quale fondamentale e propedeutico adempimento per la eventuale, successiva, emanazione della legge di costituzione del nuovo comune, nel caso di esito favorevole della consultazione popolare.

Successivamente, con nota del 19.05.2006, acquisita in pari data al prot. n. 5925, il Presidente dell'Associazione pro Comune di Cassibile – Fontane Bianche, prof. Emanuele Baronetto, ha integrato il progetto in esame con ulteriore documentazione, a completamento degli atti già in possesso di questo Servizio.

Conseguentemente, il progetto di variazione territoriale è stato oggetto di procedimento istruttorio al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell'art. 10 comma 2) della l.r. 30/2000, con riferimento a quanto prescritto dai punti a), b), c) e d) dell'art. 2 del D.P. 24.3.2003, n. 8.

Il procedimento istruttorio attivato al fine di verificare la legittimità del progetto di variazione territoriale, ai sensi del combinato disposto delle norme richiamate, si è concluso con la relazione istruttoria, prot. n. 2246 del 06.06.2006, che si intende parte integrante e sostanziale della presente, a seguito della quale, con il D.A. n. 2525 del 24.07.2006, è stata autorizzata la consultazione referendaria per l'erezione a Comune Autonomo della frazione Cassibile di Siracusa.

Successivamente, con nota assessoriale, prot. n. 756/Gab. del 31.08.2006, è stata disposta la sospensione dell'efficacia del richiamato D.A. n. 2525 del 24.07.2006, intervenuta con il D.A. n. 3052 del 10.10.2006, nonché la richiesta di parere al C.G.A., in ordine alle problematiche interpretative della norma, insorte nel corso dei procedimenti relativi alle varie tipologie di variazioni territoriali.

Il parere de quo, richiesto con la nota prot. n. 3156 del 28.09.2006, reso dall'autorevole Consesso nell'adunanza del 07.11.2006 (parere n. 749/06), ha, fra l'altro, ritenuto che la mera trasmissione della relazione istruttoria conclusiva del procedimento (nota prot. n. 2246 del 06.06.2006), non integri sufficientemente il richiesto "contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati", di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. n. 30/2000, al fine dell'autorizzazione della consultazione referendaria.

Conseguentemente, con la nota prot. n. 300 del 30.01.2007, il sig. Sindaco del comune di Siracusa è stato invitato al contraddittorio che si è tenuto presso quest'Assessorato il 07.02.2007 e del quale è stato redatto apposito verbale sottoscritto dai convenuti.

Nel corso del contraddittorio non sono stati depositati ulteriori atti, oltre a copia dell'estratto di votazione sull'o.d.g. votato dai consiglieri comunali in data 01.02.2007, relativo la richiesta di estensione del referendum a tutta la popolazione residente nel comune di Siracusa, nè risulta pervenuta documentazione al riguardo, entro il termine concordato nel corso del contraddittorio.

Il decreto previsto dal comma 1) dell'art. 1 del D.P. 24.3.2003, n. 8 (regolamento della consultazione referendaria) che autorizza l'eventuale consultazione referendaria, nel caso d'istruttoria positiva, deve indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'art. 8 della l.r. 30/2000, come modificato dall'art. 102 comma 2 della l.r. n. 2/2002.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, al riguardo, ha indicato i termini di applicazione dell'art. 8 della l.r. n. 30/2000, per quanto attiene le modalità ed i criteri attraverso i quali individuare il corpo elettorale interessato alle consultazioni referendarie e conseguentemente le regole che determinano l'individuazione della titolarità di taluni diritti in testa a determinati cittadini con la conseguente esclusione della stessa titolarità nei confronti di altri cittadini.

Nella fattispecie in istruttoria, tenuto conto delle indicazioni fornite dal C.G.A. con il parere reso dall'autorevole Consesso nell'adunanza del 07.11.2006 (parere n. 749/06), per quanto attiene la consultazione referendaria, ricorre la circostanza individuata al comma 7bis dell'art. 8, della legge richiamata, per cui la popolazione interessata risulta essere **limitata agli abitanti residenti nel territorio del comune interessato alla costituzione del nuovo comune**, dal che il potere di iniziativa è quello individuato al punto f) dell'art. 9 della l.r. n. 30/2000, cioè un terzo degli elettori residenti nel territorio da trasferire.

Dall'esame degli atti pervenuti è stato rilevato che l'istituzione del comune di Cassibile Fontane Bianche è riconducibile all'ipotesi a) del comma 1 dell'art. 8, trattandosi di scorporo di parte del territorio del comune di Siracusa.

Nel caso in specie la proposta ed il relativo progetto di istituzione del comune di Cassibile è stata sottoscritta da 1536 elettori residenti rispetto ai 4509 aventi diritto al voto, su un totale di 5180 cittadini residenti, quindi con pieno rispetto della percentuale prevista dal richiamato punto f) dell'art. 9 della l.r. n. 30/2000.

Conseguentemente, non sussistono le cause ostative riconducibili ai commi 6 e 6bis del più volte richiamato art. 8.

Gli atti prodotti indispensabili per individuare "le popolazioni interessate", secondo le prescrizioni del combinato disposto di cui ai punti 1-3-4-5-7 bis dell'art. 8 precedentemente citato, sono, pertanto, risultati esaustivi rispetto alla norma, tenuto conto delle indicazioni interpretative ed applicative contenute nel già richiamato parere del C.G.A., né, al riguardo, gli elementi di valutazione riferiti verbalmente dai convenuti nel corso del contraddittorio tenutosi il 07.02.2007, sono rilevanti per una diversa individuazione del corpo elettorale interessato alla consultazione referendaria, più estesa rispetto al criterio individuato nell'asettico accertamento delle condizioni prescritte dal comma 7bis suddetto.

L'esame del progetto di variazione territoriale, corredato degli atti indicati dal comma 1 dell'art. 10 della l.r. n. 30/2000, ha consentito di accertarne la regolarità e la legittimità, con riferimento a quanto prescritto dal comma 2 del richiamato art. 10, nonché dai punti b) e d) dell'art. 2 del D.P. n. 8/2003.

Infatti, l'attività istruttoria ha consentito di accertare che sono stati correttamente posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 2 dell'art 10 della l.r. n. 30/2000, e che, nei termini previsti dalla norma, non sono state presentate osservazioni al progetto di variazione territoriale ipotizzato, mentre risultano pervenute n. 10 dichiarazioni di condivisione del progetto da parte di privati cittadini.

E' stata, altresì, presa in esame, così come indicato dal punto c) del predetto art. 2, la relazione tecnico-illustrativa presentata a corredo della progettazione, la quale è risultata esaustiva nel contenuto, per quanto attiene l'assetto dei servizi comunali e la disponibilità delle risorse.

Con riferimento alla ulteriore documentazione prevista dal comma 1 dell'art. 10 della l.r. 30/2000, che risulta allegata al progetto di variazione territoriale, non si ritiene dovere eccepire rilievi.

Per le su esposte considerazioni si ritiene concluso positivamente il procedimento istruttorio e conseguentemente può procedersi all'emissione del decreto di autorizzazione per la consultazione referendaria.